



Informazione n. 6

Data: 9 dicembre 2010
A: Autorità di vigilanza cantonali
Oggetto: Registrazione di una casella di posta LEF
(casella di posta elettronica dell'autorità)

Contesto

Dal 1° gennaio 2011 sarà possibile trasmettere per via elettronica tutti gli atti indirizzati agli uffici di esecuzione e fallimento nonché alle autorità di vigilanza (art. 33a cpv. 1 LEF). Va fatta la distinzione tra atti singoli da trasmettere in formato PDF con firma qualificata (cfr. art. 4–8 dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento, di seguito OCE-PLEF, RU 2010 3105), e la procedura collettiva nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento a mezzo del gruppo eLEF (art. 14 OCE-PLEF).

Per il disbrigo degli atti singoli l'Ufficio federale di giustizia ha allestito per ogni ufficio di esecuzione e fallimento una casella di posta elettronica sicura (casella di posta dell'autorità). Ai singoli uffici non resta che registrarsi per usufruire di tale servizio.

Registrazione del conto

Gli uffici di esecuzione e fallimento già iscritti nel gruppo eLEF sono stati informati per e-mail su come procedere. Affinché gli uffici possano aprire la propria casella di posta, devono disporre di un identificativo Sedex. In assenza di tale identificativo, va dapprima fatta istanza di adesione al gruppo eLEF (www.eschkg.ch -> Iscrizione -> Richiesta di ammissione per uffici d'esecuzione).

Per permettere alle autorità di vigilanza cantonali di seguire la registrazione delle caselle di posta degli uffici sottoposti, è stato loro assegnato un identificativo Sedex (8-XX-999, dove XX sta per la sigla del Cantone, quindi 8-TI-999, 8-GR-999 ecc.). Preghiamo le autorità di vigilanza di aprire la propria casella di posta per poter ricevere le nostre informazioni in forma elettronica. Tale casella non potrà tuttavia essere utilizzata per la trasmissione di atti elettronici di privati, e i dati registrati non vengono pubblicati.

Per registrare la casella di posta dell'autorità, accedere al seguente indirizzo Internet:
<https://www.e-service.admin.ch/eschkg/anmeldung/>

Utente: XXXXX

Password: XXXXX

Siete pregati di invitare i vostri uffici a registrare i propri conti prima di Natale; altrimenti non è possibile garantire la tempestiva attivazione della casella postale elettronica al 1° gennaio 2011.

Trasmissione di documenti elettronici da parte degli uffici

Chi intende ricevere citazioni, decisioni, sentenze e altre comunicazioni in via elettronica, deve registrarsi in una piattaforma di trasmissione riconosciuta e acconsentire a questo tipo di trasmissione per il procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità (cfr. art. 9 OCE-PLEF).

Per l'ambito LEF, a tale scopo va allestito un conto nello sportello di esecuzione e fallimenti, che attualmente però permette unicamente di generare risposte elettroniche alle domande di esecuzione o alle richieste di stato nell'attuale standard eLEF versione 1.1. Il disbrigo completo di tutta la procedura di esecuzione sarà possibile dal 2013 con lo standard eLEF versione 2.0 (l'estensione dello standard eLEF alle comunicazioni strutturate per il settore dei fallimenti è al vaglio per la versione 3.0 e non sarà operativa prima del 2013).

Attualmente non s'impone pertanto un ulteriore obbligo per gli uffici di esecuzione e fallimento di trasmettere documenti in via elettronica passando da un'altra piattaforma riconosciuta.

Effetti sulla prassi esecutoria

Procederemo a un'informazione separata in merito alla gestione degli atti pervenuti in via elettronica (in particolare su come trattarli e archivarli).

Ulteriori informazioni

L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti dell'Ufficio federale di giustizia e il capoprogetto eLEF, Urs Paul Holenstein (urspaul.holenstein@bj.admin.ch; 031 323 53 36), restano a disposizione per ulteriori informazioni.